

NOVITÀ LEGISLATIVA

MODIFICHE AL DPR 462/01



COSA CAMBIA PER LE VERIFICHE DEGLI IMPIANTI

Il DL 162/19, convertito in legge con la L. 8/20 (G.U. n. 51 del 29/2/20) ha apportato importanti modifiche al DPR 462/01 relativo alla denuncia e verifica periodica degli impianti di terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.¹

In particolare, il DL 162/19 ha introdotto il nuovo articolo 7-bis nel DPR 462/01 secondo cui:

- l'INAIL deve predisporre una banca dati informatizzata delle verifiche, e²
- il datore di lavoro è tenuto a comunicare all'INAIL, per via informatica, il nominativo dell'organismo che ha incaricato per effettuare le verifiche periodiche degli impianti di terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.

Il fine dei suddetti provvedimenti, come si evince dalla relazione tecnica di accompagnamento alla disposizione legislativa, è ridurre l'elusione, da parte dei datori di lavoro, dell'obbligo di verifica degli impianti elettrici, così come è avvenuto per le verifiche degli apparecchi di sollevamento e degli apparecchi a pressione, settore in cui tali provvedimenti sono già stati adottati da tempo (DLgs 81/08, art. 71 e DM 11/4/11).³

Infatti, secondo la suddetta relazione tecnica, viene sottoposto a verifica non più del 5% degli impianti che ne avrebbero l'obbligo, con conseguente violazione del diritto dei lavoratori (e più in generale delle persone esposte) ad essere equamente tutelati nella propria incolumità (il numero di infortuni sul lavoro, mortali o comunque fortemente invalidanti, dovuti al rischio elettrico è tuttora molto elevato).

Al fine di coprire i costi di gestione e mantenimento della

banca dati informatizzata delle verifiche, gli organismi abilitati devono versare all'INAIL una quota del 5% della tariffa applicata.

Per garantire l'uniformità di tali versamenti, da parte degli organismi abilitati all'INAIL, il nuovo art. 7-bis del DPR 462/01 stabilisce l'adozione di un tariffario unico nazionale, come già avvenuto per le verifiche degli apparecchi di sollevamento e degli apparecchi a pressione nonché per la revisione degli autoveicoli.

Il tariffario unico nazionale è costituito (per le parti applicabili) dal decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, riassunto in tabella A.⁴

La comunicazione da parte del datore di lavoro all'INAIL del nominativo dell'organismo incaricato per effettuare le verifiche periodiche degli impianti deve essere effettuata tramite l'applicativo CIVA già utilizzato per la presentazione delle denunce degli impianti, TNE 6/19, pag. 22. Durante il periodo di aggiornamento dell'applicativo CIVA,

¹ Legge 28 febbraio 2020, n. 8 "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica".

² La banca dati dovrà essere predisposta in base alle indicazioni tecniche che saranno stabilite da un decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

³ La relazione tecnica utilizza impropriamente il termine "impianti elettrici" per indicare tutti gli impianti ricadenti nel campo di applicazione del DPR 462/01.

⁴ Il decreto 7 luglio 2005 è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005.

Gli importi indicati in tabella A sono al netto dei costi di missione. Come noto, l'ISPESL è stato soppresso dalla legge 122/10 e le relative funzioni attribuite all'INAIL, TNE 9/10, pag. 13.

la comunicazione può essere inviata via PEC all'unità operativa territoriale di competenza dell'INAIL usando l'apposito modulo predisposto allo scopo. ⁵

Agli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione si applicano le novità introdotte dal nuovo art. 7-bis del DPR 462/01 per quanto riguarda le verifiche periodiche biennali.

Nulla cambia, invece, per tali impianti, circa le modalità di presentazione della denuncia all'ASL/ARPA e successiva omologazione da parte dell'ASL/ARPA stessa.

⁵ Il modulo può essere prelevato al seguente indirizzo (andare alla voce impianti di messa a terra): <https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/ricerca-e-tecnologia.html>

Tabella A - Tariffario unico nazionale per la verifica degli impianti ai sensi del DPR 462/01.

Tipo di impianto	Dettaglio (Classi di potenza / tipo di verifica)		Tariffa (€)	
Impianti di terra ^{(1) (2) (3)}	da 3 a 10 kW		150	
	da 11 a 15 kW		200	
	da 16 a 25 kW		250	
	da 26 a 50 kW		300	
	da 51 a 100 kW		500	
	da 101 a 150 kW		600	
	da 151 a 200 kW		700	
	da 201 a 250 kW		850	
	da 251 a 400 kW		1200	
	da 401 a 650 kW		1350	
	da 651 a 800 kW		1500	
	da 801 a 1000 kW		1700	
	oltre 1000 kW		a tempo, con un minimo di 2000 € ⁽⁴⁾	
Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ^{(1) (2) (3)}	Parafulmini ad asta		100 + 50 ⁽⁵⁾	
	Parafulmini a gabbia	Superfici protette fino a:	100 m ²	100
			da 101 m ² a 350 m ²	200
			oltre 350 m ²	300
	Strutture metalliche in genere ed assimilate	Abbinare a verifiche di terra		50
Non abbinare a verifiche di terra		100		
Misura delle tensioni di contatto e di passo			a tempo con un minimo di 186 € ⁽⁴⁾	
Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione ^{(2) (3)}			a tempo ⁽⁴⁾	

(1) Per presentare la denuncia all'INAIL con l'invio della DICO tramite l'applicativo CIVA è richiesto il versamento di 30 €.

Il datore di lavoro che deve presentare per il medesimo impianto le denunce per terra e fulmini, è opportuno le carichi sul portale CIVA nell'ambito della stessa giornata al fine di pagare soltanto 30 € anziché 60 €, TNE 6/19, pag. 22.

(2) La tariffa per il rilascio di un duplicato di certificazione relativo ad esame di documentazioni tecniche è 200 €.

(3) Per ogni intervento che non può essere eseguito a causa dell'utente, si applica un contributo pari a 93 €/h moltiplicato per il tempo di inattività del tecnico (addebitato soltanto in caso di preavviso di intervento con lettera raccomandata). Il contributo non può comunque eccedere la tariffa prevista per la verifica.

(4) La tariffa oraria è pari a 93 €/ora.

(5) La maggiorazione di 50 € si applica per ogni asta in più dello stesso complesso parafulmine.

ULTIME NOTIZIE



MILLEPROROGHE & C.

Il DL 162/19, convertito in legge con modifiche (L. 28/2/20, n. 8 - G.U. n. 51 del 29/2/20), ha introdotto diverse novità di interesse per gli impiantisti elettrici di seguito illustrate.

Modifiche al DPR 462/01

Vedere l'articolo a pag. 18 di questo numero di TuttoNormel.

Autoconsumo da fonti rinnovabili

Il DL 162/19, art. 42-bis, anticipa la possibilità di attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili prevista dalla direttiva (UE) 2018/2001.

In pratica, senza attendere il recepimento integrale della direttiva nel nostro ordinamento, diventa possibile per più autoconsumatori di energia rinnovabile associarsi tra loro per condividere l'energia prodotta.

L'autoconsumo collettivo può essere attivato soltanto da soggetti che si trovano nello stesso edificio o condominio; possono partecipare anche soggetti diversi dai nuclei familiari purché la produzione e condivisione di energia non costituisca l'attività commerciale o professionale principale.

Nelle comunità energetiche gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, sottesi, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima cabina MT/BT del Distributore.¹

L'autoconsumo collettivo e le comunità energetiche possono essere realizzate nel rispetto delle seguenti condizioni:

- gli impianti alimentati da fonte rinnovabile devono avere potenza complessiva $P \leq 200$ kW, essere entrati in esercizio dopo il 1/3/20 ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;²
- i soggetti partecipanti condividono l'energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente;³

- l'energia è condivisa per l'autoconsumo istantaneo, anche tramite sistemi di accumulo.

I clienti finali associati che partecipano all'autoconsumo collettivo o alle comunità energetiche:

- a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia;
- b) possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo;⁴
- c) regolano i rapporti tra loro tramite un contratto di diritto privato che tiene conto di quanto disposto alle precedenti lettere a) e b) e che individua univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa.⁵

Non è consentito l'accesso agli incentivi di cui al decreto FER (DM 4/7/19) né al meccanismo dello scambio sul posto. È possibile invece accedere alle detrazioni fiscali. Sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa, si applicano gli oneri generali di sistema.

Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30/4/20, definirà una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazione

¹ La partecipazione alla comunità energetica non può costituire l'attività commerciale e industriale principale.

² Si tratta dunque di un periodo limitato durante il quale saranno raccolti elementi utili per disciplinare il sistema a regime con il recepimento della direttiva (UE) 2018/2001.

³ L'energia condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati.

⁴ Sono dovuti eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

⁵ A tale soggetto può essere demandata anche la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE (a titolo informativo si segnala che il GSE è stato commissariato, DL 162/19, art. 40).

ni di autoconsumo collettivo o comunità energetiche.⁶ L'Autorità (ARERA), entro il 31/3/20, dovrà adottare i provvedimenti necessari per garantire l'immediata attuazione di quanto stabilito dall'art. 42-bis.

Mercato elettrico

Il DL 162/19, art. 12, comma 3, stabilisce la fine del mercato tutelato a partire dal:

- 1° gennaio 2021, per le piccole imprese;
 - 1° gennaio 2022, per microimprese e clienti domestici.
- L'Autorità dovrà adottare disposizioni per assicurare un servizio a tutele graduali per i clienti finali che dalle suddette date non avranno scelto un fornitore di energia elettrica, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti.

Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30/5/20, definirà tramite decreto le modalità e i criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato, tenendo conto della necessità di garantire la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato.

Strutture alberghiere

Il DL 162/19, art. 3, comma 5, introduce l'ennesima (sic!) proroga per l'adeguamento ai fini antincendio delle strutture alberghiere, TNE 2/18, pag. 20.

Le strutture turistico alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti all'11/5/94 e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento previsto dal DM 16/3/12, devono completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2020, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Per le strutture turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti da eccezionali eventi meteorologici e nei territori colpiti da eventi sismici (vedere decreto per i dettagli), le scadenze sopra indicate sono differite di ulteriori sei mesi. Per i rifugi alpini, il termine per presentare le istanze ai sensi del DPR 151/11 slitta di un ulteriore anno (nuova scadenza: 31 dicembre 2020).

STRUTTURE SANITARIE

Il DM 20/2/20 (G.U. n. 50 del 28/2/20) ha prorogato le scadenze di prevenzione incendi per le strutture sanitarie,

inizialmente previste dal DM 19/3/15, TNE 5/15, pag. 13. Per quanto riguarda gli impianti elettrici, a prescindere dal tipo di struttura sanitaria, non è stato previsto alcun rinvio per i seguenti punti:

a) gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge 186/68 e al DM 37/08;

b) in tutte le aree deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza.

È previsto, invece, un anno in più di tempo per l'adeguamento completo degli impianti elettrici secondo le indicazioni del DM 19/3/15 (art. 17.5, art. 26.4, art. 36.5) per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal DM 19/3/15 stesso e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove procedure di gara o per mancata assegnazione di fondi, sono impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze inizialmente previste, tabella A.

Il termine per l'adeguamento completo degli impianti elettrici slitta al 24/4/25 per le strutture sanitarie di cui è prevista la dismissione o riconversione in strumenti di programmazione negoziata già stipulati con la presenza del Ministero della salute, quali gli accordi di programma e gli accordi di programma quadro, al fine di assicurare la corretta allocazione delle risorse pubbliche.

OSSERVABILITÀ DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE

L'Autorità (ARERA) ha pubblicato la delibera 36/2020/R/EEL con cui ha approvato le modifiche al Codice di rete di Terna per l'implementazione delle disposizioni in merito a scambio dati, verifiche di adeguatezza e piani di indisponibilità ai sensi del regolamento UE 2017/1485.⁷ In particolare, con riferimento all'osservabilità e monitoraggio degli impianti di produzione, è previsto l'invio

⁶ La tariffa incentivante dovrà soddisfare i seguenti criteri:

- a) la tariffa incentivante è erogata dal GSE ed è volta a premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo di sistemi di accumulo;
- b) il meccanismo è realizzato tenendo conto dei principi di semplificazione e di facilità di accesso e prevede un sistema di reportistica e di monitoraggio dei flussi economici ed energetici a cura del GSE, allo scopo di acquisire elementi utili per la riforma generale del meccanismo dello scambio sul posto, da operare nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;
- c) la tariffa incentivante è erogata per un periodo massimo di fruizione ed è modulata fra le diverse configurazioni incentivabili per garantire la redditività degli investimenti;
- d) il meccanismo è realizzato tenendo conto dell'equilibrio complessivo degli oneri in bolletta e della necessità di non incrementare i costi tendenziali rispetto a quelli dei meccanismi vigenti;
- e) è previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione delle componenti tariffarie non applicabili all'energia condivisa e dalla tariffa incentivante.

⁷ Il regolamento UE 2017/1485 stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica.

Tabella A - Nuove scadenze per l'adeguamento completo degli impianti elettrici delle strutture sanitarie esistenti.

Categoria della struttura sanitaria		Entro il
Strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno con oltre 25 posti letto ed esistenti al 26/12/02. ⁽¹⁾		24/4/23 ⁽²⁾⁽³⁾
Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale esistenti al 24/4/15. ⁽⁵⁾	500 m ² < S ≤ 1000 m ²	24/10/19 ⁽⁴⁾
	S > 1000 m ²	24/4/20 ⁽⁶⁾

⁽¹⁾ Data di entrata in vigore del DM 18/9/02.

⁽²⁾ Nuova scadenza prevista per le attività in regola con gli adempimenti di cui al DM 19/3/15, art. 2, comma 1, lettere a) e b).

⁽³⁾ Il DM 19/3/15 consente di optare per un adeguamento della struttura per lotti. Se è stata scelta tale opzione occorre che sia adeguato almeno: il 30% della superficie totale della struttura entro il 24/4/20; il 70% della superficie totale della struttura entro il 24/4/23; il 100% della superficie totale della struttura entro il 24/4/26. Le precedenti nuove scadenze valgono per le attività in regola con gli adempimenti di cui al DM 19/3/15, art. 2, comma 2, lettere a) e b).

⁽⁴⁾ La nuova scadenza prevista per l'adeguamento completo dell'impianto elettrico è già scaduta.

⁽⁵⁾ Data di entrata in vigore del DM 19/3/15.

⁽⁶⁾ Scadenza prevista per le attività in regola con gli adempimenti di cui al DM 19/3/15, art. 3, comma 4, lettere a) e b).

in tempo reale di dati e informazioni da parte di tutti gli impianti di produzione di potenza nominale $P \geq 1$ MW (l'insieme di tali impianti è definito perimetro standard) e da parte di un sottoinsieme degli impianti di produzione di potenza nominale $P < 1$ MW che sarà opportunamente scelto in una seconda fase in base a criteri geografico-dimensionali (l'insieme di tali impianti è definito perimetro esteso).

Per gli impianti di produzione rientranti nel perimetro standard, è prevista la raccolta di dati relativi all'energia elettrica attiva e reattiva prodotta a livello di impianto nonché i dati relativi all'energia elettrica attiva prodotta a livello di singolo gruppo di generazione se di potenza superiore a 50 kW per i sistemi di accumulo, a 170 kW per impianti di produzione con inverter e a 250 kW per i generatori rotanti.

Per gli impianti di produzione rientranti nel perimetro esteso, è prevista la raccolta dei dati relativi all'energia elettrica prodotta a livello di impianto (attiva e reattiva nel caso di impianti connessi alle reti MT, solo attiva nel caso di impianti connessi alle reti BT). Non è invece previsto l'invio dei dati in tempo reale relativi agli scambi di energia elettrica sul punto di connessione.

L'intervallo di campionamento dovrà essere di 4 s nel caso di impianti di produzione connessi alle reti MT e di 20 s nel caso di impianti di produzione connessi alle reti BT. L'Autorità dovrà definire le tempistiche per l'effettiva implementazione dello scambio dati, con particolare attenzione all'eventuale adeguamento degli impianti esistenti e relative modalità di copertura dei costi.

VEHICLE TO GRID (V2G)

È stato pubblicato il DM 30/1/20 "Criteri e modalità per favorire la diffusione della tecnologia di integrazione tra i veicoli elettrici e la rete elettrica, denominata vehicle to grid" (G.U. n. 37 del 14/2/20).

Tale decreto doveva essere pubblicato entro il 30/6/18, TNE 2/18, pag. 21.

I veicoli elettrici potranno fornire servizi di riserva terziaria e bilanciamento, nonché regolazione di frequenza e tensione per la rete.

È stato demandato al tavolo normativo (CEI), il compito di individuare le caratteristiche tecniche delle colonnine di ricarica per consentire la fornitura dei suddetti servizi di rete.

RICHIESTE DI CONNESSIONE DAL 1° APRILE 2020

Si ricorda che per le richieste di connessione presentate ai sensi del TIC o TICA, a partire dal prossimo 1° aprile 2020, in accordo con la delibera 149/2019/R/eel dell'Autorità, la conformità dei dispositivi installati alle norme CEI 0-16 e CEI 0-21 (edizioni 2019), dovrà essere attestata tramite dichiarazione redatta dai costruttori sulla base dei test report effettuati presso un laboratorio di terza parte accreditato secondo CEI UNI EN ISO/IEC 17025 ovvero sotto la sorveglianza e responsabilità di apposito organismo certificatore che sia accreditato secondo CEI UNI EN ISO/IEC 17065.

Non saranno dunque più accettate dai Distributori le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà redatte ai sensi del DPR 445/00 (tali dichiarazioni saranno ancora valide soltanto per i generatori rotanti), TNE 5/19, pag. 11.

